

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 952)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio e partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1969 (V. Stampato n. 1550)*

**presentato dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(PRETI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO EMILIO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 novembre 1969*

**Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il contributo annuo concesso all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con la legge 30 luglio 1959, n. 616, già elevato a lire 250 milioni per effetto della legge 18 luglio 1964, n. 609, è ulteriormente elevato a lire 450 milioni per l'anno finanziario 1969.

A decorrere dall'anno finanziario 1970, il predetto contributo viene determinato in lire 350 milioni annui ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente si provvede:

a) quanto ai 200 milioni relativi all'anno finanziario 1969, mediante riduzione di 100 milioni di lire di ciascuno dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1968 e 1969;

b) quanto ai 100 milioni relativi all'anno finanziario 1970, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 3.

Un membro effettivo ed un membro supplente del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura sono designati dal Ministero alla cui vigilanza è sottoposto l'Istituto stesso, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, della legge 30 luglio 1959, n. 616.